

## **“LEGGE C.D. PINTO” : QUESTIONI PROCESSUALI, SOSTANZIALI E DI “ETICA DEL DIRITTO”**

**Sommario: 1) Inquadramento sistematico e questione “morale”; 2) Questioni processuali; 3) Valutazione della durata ragionevole del processo, 4) Accertamento e liquidazione dei danni**

### **1) Inquadramento sistematico e questione “morale”**

L'art. 2, comma 1, l. 24.3.2001, n. 89 prevede che abbia diritto all'equa riparazione “*chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione*” che prevede che “*ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente, imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*”, con la previsione della pubblicità della sentenza.

La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si identifica con qualsiasi procedimento si svolga per l'affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca.

L'equa riparazione non si configura come obbligazione “*ex delicto*”, ma come obbligazione “*ex lege*”, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico: ha, quindi, carattere indennitario e non risarcitorio ed è ancorata all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; non si richiede, quindi, l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., nè la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente.<sup>1</sup>

L'art. 2 della legge n. 89 del 2001 richiama l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento alle cause “*proprie*” e, quindi, esclusivamente in favore delle “*parti*” della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo.<sup>2</sup>

Il tempo del processo attribuibile al giudice va, invece, inteso come apparato giustizia, cioè come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio e in relazione a tale arco temporale va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata.

L'individuazione della ragionevole durata del processo costituisce espressione di un tipico giudizio di merito, come tale rimesso alla Corte d'appello che deve valutare i termini assegnati agli ausiliari, i tempi impiegati per l'adozione e il deposito di provvedimenti giudiziari, la congruità dei rinvii disposti dall'ufficio, i ritardi imputabili alla stessa parte a seguito di istanze di rinvio e la incidenza di detti periodi sul termine ragionevole di durata del processo.<sup>3</sup>

Il presupposto per il riconoscimento dell'equa riparazione del danno subito è fondato sulla violazione del principio di durata ragionevole del processo o di una procedura a cui possa riconoscersi natura giurisdizionale, imputabile, in termini oggettivi, al giudice, monocratico o collegiale, chiamato a pronunciarsi sulla pretesa o controversia devoluta alla sua competenza.

<sup>1</sup> Cass.civ., 13.4.2006, n. 8712; Cass.civ., 19.9.2005, n. 18455, in *Giust. civ.*, 2006, 1243

<sup>2</sup> Cass.civ., 18.7.2006, n. 16440

<sup>3</sup> Cass.civ., 27.09.2006, n. 21020

Occorre, quindi, che vi sia “*un giudice del procedimento*” (art. 2, comma 2, l. 24.3.2001, n. 89), condizione necessaria perché possa essere ritenuta applicabile tale normativa, anche se poi, lo stesso comma citato prevede che “*nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione*”.

In tale valutazione occorre considerare anche il comportamento anche di ogni altra autorità chiamata a concorrere al procedimento medesimo o, comunque, a contribuire alla sua definizione; nel novero di tali altre autorità vanno ricompresi i collaboratori o gli organi ausiliari del giudice stesso e, in base al tenore letterale della disposizione, anche organi diversi rispetto a quello giudiziario, connotati, al pari di questo, come “autorità” e, quindi, anche l'autorità legislativa od amministrativa che precede il giudizio, la cui attività abbia in concreto inciso sulla procedura in contestazione;<sup>4</sup> quando invece la fase amministrativa è a sua volta sottoposta ad uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e comunque ragionevole, la preventiva proposizione della domanda in via amministrativa non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione e non rileva ai fini della ragionevole durata del giudizio, dovendosi tener conto, a tal fine, esclusivamente del tempo del processo dinanzi al giudice, e non anche di quello che la P.A. abbia in precedenza impegnato per svolgere i propri compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute in giudizio.<sup>5</sup>

Va, invece, esclusa la possibilità di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, autonomo rispetto a quello giurisdizionale il quale, anche quando abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere successivamente in via giurisdizionale, costituisce un mero presupposto dell'azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, essendo preordinato soltanto a verificare la possibilità di una composizione della pretesa in via amministrativa.<sup>6</sup>

Il giudizio sulla complessità del caso attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari, etc.<sup>7</sup> L' art. 4 l. 89/2001 prevede che la domanda di riparazione può essere proposta anche “*durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata*” e deve ritenersi che la

---

<sup>4</sup> Cass.civ., 20.01.2006, n. 1184

<sup>5</sup> Cass.civ., 28.4.2006, n. 9853; in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la pronuncia di merito, relativa all'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento di diniego del contributo previsto dall'art. 26 della legge reg. della Campania 15 marzo 1984, n. 11 in favore dei familiari che assistono invalidi non autosufficienti, era stata censurata per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione in ordine al superamento del termine di ragionevole durata del processo, del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'esame dell'istanza, in quanto, a tal fine, era previsto un apposito termine). Cfr anche Cass.civ., 29.3.2006, n. 7118, nella fattispecie la S.C. ha escluso la rilevanza della fase amministrativa di formazione del silenzio-rigetto della P.A. sull'istanza di contributo in favore dei familiari che assistono invalidi non autosufficienti.

<sup>6</sup> Cass.civ., 21.4.2006, n. 9411, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la pronuncia di merito, relativa all'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento di diniego del contributo previsto dall'art. 26 della legge reg. della Campania 15 marzo 1984, n. 11 in favore dei familiari che assistono invalidi non autosufficienti, era stata censurata per non avere tenuto conto, ai fini della valutazione in ordine al superamento del termine di ragionevole durata del processo, del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'esame dell'istanza.

<sup>7</sup> Cass.civ., 30.12.2005, n. 29000 L'accertamento della complessità del caso, tale da giustificare il protrarsi del giudizio, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito sindacabile, però, in sede di legittimità, ex art. 360, n. numero 5, cod. proc. civ., se non logicamente e congruamente motivato, Cass.civ., 7.07.2006, n. 15603; nella specie, la S.C. ha ravvisato il denunciato vizio motivazionale in un decreto in cui la giustificazione afferente la “complessità del caso” era fondata solo sulla relativa apodittica enunciazione, totalmente disancorata dalla concreta vicenda.

domanda possa essere proposta nel corso dello stesso grado di giudizio di verifica del ritardo.<sup>8</sup>

Non riguarda, invece, i processi eventuali dipendenti da durate successive di un processo pendente, che non sono mai certe e prevedibili, essendo comunque ipotetica e non sicura la prosecuzione del processo e l'ulteriore maturazione di nuovi danni, e non essendo comunque preclusa alla parte la facoltà di richiedere successivamente l'indennizzo per il periodo residuo dello stesso; la durata media non si risolve nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini processuali così come descritto in astratto dal codice di rito allorché fissa la disciplina generale dei rinvii.<sup>9</sup>

Non è in discussione il principio dell'indennizzo per la irragionevole durata del processo, ma la sua concreta applicazione pratica in fattispecie in cui, approfittando della interpretazione della Corte di giustizia che prevede, sostanzialmente, salvo la prova contraria da parte dell'Avvocatura, difficilmente fornibile, il danno "*in re ipsa*" collegato alla eccessiva durata del procedimento, non solo manca in concreto, a volte, alcun interesse alla definizione del procedimento, di fatto abbandonato, ma si sollecitano gli interessati a intentare l'azione per lucrare dal Ministero delle Finanze un indennizzo che è sproporzionato rispetto all'interesse ed al patema d'animo, sovente del tutto mancante, connesso alla definizione del giudizio.

Si assiste ad un processo non ancora concluso di mappatura e reperimento da parte di studi professionali di procedimenti ancora pendenti, ma, di fatto, abbandonati anche da decenni da parte degli interessati o da parte dei loro eredi, con accordi di quota lite e con esenzione di spese legali per gli interessati che non rischiano nulla in termini economici con una previsione di guadagno quasi certa nel caso di durata irragionevole del processo.

Anche se il principio affermato dalla Corte di Giustizia e avallato dalla normativa della l. 24.3.2001, n. 89 è corretto, ne va rivista la sua applicazione pratica allargando le maglie del sindacato dell'Autorità giudiziaria nella concreta individuazione e determinazione del danno che in alcuni casi può mancare del tutto, anche in base al comportamento processuale delle parti e degli interessi in gioco, con una previsione di allegazione e dimostrazione del pregiudizio a carico del ricorrente, in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.

Un sistema giudiziario che elargisce indennizzi anche cospicui in fattispecie in cui il giudizio è stato abbandonato da decenni, come nel caso di alcune pensioni privilegiate di guerra davanti alla Corte dei conti, per essere inspiegabilmente riassunto dagli eredi dell'avente diritto, anche a distanza di decenni dalla morte del presumibile avente diritto, al fine di non estinguere il giudizio e proporre la domanda di indennizzo nei termini della sua definizione, non può non lasciare dubbi sugli intenti lucrativi e non soddisfatti di un danno sovente inesistente.

Le Corti d'Appello e la Cassazione devono prendere atto di tale speculazione e distinguere tra il diritto di coloro che hanno effettivamente subito un pregiudizio da un processo protrattosi per lungo tempo, e di chi questo pregiudizio non solo non lo ha subito, ma lo vuole addossare allo Stato che di fatto elargisce generose prebende, peraltro determinate dall'esito dei giudizi, a chi, a volte, non ha subito alcun danno.

Si impone, quindi, un coraggioso *revirement* che, tenendo conto dei principi comunitari, imponga al ricorrente l'onere della prova effettiva e non solo presunta del danno subito dalla ritardata definizione del giudizio, ponendo a carico dell'interessato un onere di impulso processuale, ove tale

---

<sup>8</sup> Cass.civ., 18.5.2006, n. 11738; la S.C. specifica che sussiste sempre la possibilità, insita nel sistema, di una astensione o ricasazione del giudice conseguenti ad un'azione di responsabilità o ad un procedimento disciplinare promossi nei confronti del magistrato.

<sup>9</sup> Cass.civ., 29.3.2006, n. 7143

rimedio sia previsto normativamente o dalla prassi, come ad esempio per i giudizi davanti al TAR o alla Corte dei Conti.

In tale ottica va evidenziato la natura “*punitiva*” attribuita dalla CEDU al sistema adottato dallo Stato italiano che anziché puntare su una normativa acceleratoria dei processi ha preferito, con la l. c.d. Pinto, un sistema indennitario.

Va tenuto conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alle cui sentenze, va, tuttavia riconosciuto valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedono la diretta vincolatività per il giudice italiano, come stabilito dalla Corte Costituzionale.<sup>10</sup>

I principi dell'ordinamento interno devono fare, quindi, corretta applicazione delle enunciazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha determinato, quale principio generale, che *l'interessato ha il dovere di diligenza nel compiere gli atti che lo riguardano, di non usare manovre dilatorie e di utilizzare le possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare la procedura.*<sup>11</sup>

Sono irrilevanti, ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione: 1) la vittoria o la soccombenza in giudizio; 2) la consistenza economica della pretesa fatta valere.

Tuttavia tali aspetti hanno un evidente riflesso indiretto sulla individuazione e misura del pregiudizio morale sofferto dalla parte, tanto da poterlo, in alcuni casi escluderlo, come nel caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio la eccessiva durata del giudizio.<sup>12</sup>

Al di fuori di tali ipotesi, tuttavia, anche nel caso in cui sia ravvisata l'assenza di patema d'animo - alla luce di dati fattuali e di valutazioni, pur desumibili da elementi di valenza obiettiva, quali, ad esempio, la sospensione *medio tempore* del provvedimento e la inerzia nel non sollecitarne la conclusione, può solo procedersi ad una riduzione del quantum risarcitorio rispetto allo standard Cedu, ma non all'esclusione del risarcimento.<sup>13</sup>

La suprema Corte su richiesta di parte, nel caso in cui la Corte di merito si sia discostata senza adeguata motivazione dai canoni ermeneutici della C.E.D.U. può anche decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.c., trattandosi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cioè del diritto vivente.

Nel caso in cui non sussistano elementi che consentano di elevare la misura minima prevista dalla C.E.D.U. (€ 1.000,00), tale importo va riconosciuto dalla Cassazione per ogni anno eccedente il limite ragionevole di durata del processo.<sup>14</sup>

Come già rilevato irrilevante è l'esito della lite sulla valutazione del Giudice dell'equa riparazione, fatto salvo il caso di ravvisata temerarietà del suo promovimento

In tale ultimo caso la valutazione della temerarietà della lite prescinde da una specifica richiesta in quanto non si tratta di attribuire un indennizzo danni a favore di chi è stato ingiustamente citato in giudizio, ex art. 96 c.p.c., ma di valutare il possibile pregiudizio subito dalla parte che ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, valutazione, quest'ultima che può anche essere effettuata d'ufficio dalla Corte, ai fini della valutazione dell'indennizzo, anche in assenza di una specifica domanda di responsabilità aggravata nel giudizio presupposto; la palese infondatezza delle istanze o la loro inammissibilità è incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del

---

<sup>10</sup> Cfr Corte Cost., n.321.2007; Cass.civ., 11.07.2006, n. 15750

<sup>11</sup> Cass.civ., 21.02.2006, n. 3783. Pur essendo ipotizzabile una irragionevole durata del procedimento camerale di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo presupposto, la stessa non può essere accertata nel corso dello stesso giudizio di equa riparazione cui si riferisce, e tantomeno essere dedotta con il ricorso per Cassazione avverso il decreto conclusivo di detto giudizio, Cass 29.3.2006, n. 7143

<sup>12</sup> Cfr Cass.civ., 29.03.2006, n. 7139

<sup>13</sup> Cass.civ. 10.1. 2008, n. 321; sono stati ritenuti violati i parametri Cedu nella liquidazione, a titolo di danno morale, di €200,00 per ogni anno di ritardo. avendo la Corte indicato, quale base di calcolo, una somma variabile tra i 1000,00 ed i 1.500,00 euro annui, Cass.civ. 3.1. 2008, n. 14

<sup>14</sup> Cass.civ 7.1.2008, n. 31

processo e, quindi, anche se sussiste la violazione del termine ragionevole, manca il presupposto per il riconoscimento del danno.

L'esito del processo può avere un riflesso indiretto anche sull'identificazione, o sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa, fino ad escluderlo ove si accerti che la domanda, anche con valutazione *ex post*, era palesemente infondata o promossa a scopo meramente dilatorio.

Occorre rivedere il principio della "*presunzione*" di danno, in contrasto col generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e porre a carico del richiedente la prova, fondata quantomeno su allegazioni specifiche che potranno essere prese in esame dal giudice ai fini della valutazione della prova, anche presuntiva, non essendo sempre vero che il pregiudizio sia insito nella violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi.

Non può essere predeterminata in termini assoluti e certi la nozione di ragionevole durata del processo essendo condizionata da parametri fattuali, legati alla singola fattispecie, che non consentono di far riferimento a cadenze temporali rigide e a schemi predefiniti, dovendo essere misurata in concreto, con riferimento alla specificità del caso concreto.<sup>15</sup>

Nel procedimento camerale deve ritenersi ammissibile l'intervento facoltativo del Procuratore Generale presso la Corte di appello, a tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale dello Stato, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., anche se tale facoltà non risulta quasi mai esercitata.<sup>16</sup>

Il termine di quattro mesi dal deposito del ricorso, previsto dall'art. 3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001 per la pronuncia del decreto sulla domanda di equa riparazione deve considerarsi ordinatorio, in assenza di una espressa affermazione di perentorietà, in base alla disposizione generale dell'art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.

Il decreto della Corte ben può essere emesso dopo detto termine, essendo quest'ultimo stabilito anche nell'interesse dell'Ufficio che può protrarlo sulla base del proprio assetto organizzativo, fermo restando che anche la durata del procedimento prevista dal citato articolo 3 è soggetta agli standard sulla durata ragionevole, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.<sup>17</sup>

Pertanto, dalla inosservanza di detto termine non discende automaticamente la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma il decorso di un più lungo lasso di tempo, anche se in parte ascrivibile alla inerzia dell'istante, rende necessaria la verifica del tempo in concreto occorso e della eventuale irragionevolezza della complessiva durata del processo.<sup>18</sup>

La parte ha un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice verificare in concreto l'eventuale violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche, ai sensi degli art. 737 e ss. cod. proc. civ. e art. 3, comma 4, legge 89.2001 di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni.<sup>19</sup>

La mancata produzione degli atti del processo presupposto non può comportare il rigetto della domanda per mancanza di prova della durata irragionevole ove la parte si sia avvalsa della facoltà - prevista dall'art. 3, quinto comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 - di richiedere alla Corte d'appello di disporre l'acquisizione degli atti del processo presupposto e la Corte d'appello non può

---

<sup>15</sup> Cfr, Cass.civ., 27.09.2006, n. 21020

<sup>16</sup> Cass.civ., 31.3.2006, n. 7688, in *Foro it.*, 2006, 2034

<sup>17</sup> Cass 6.4.2006, n. 8031, Cass.civ., 31.3.2006, n. 7688, in *Foro it.*, 2006; Cass.civ., 29.03.2006, n.. 7144

<sup>18</sup> Cass.civ., 18.5.2006, n.. 11737

<sup>19</sup> Il giudice, pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere "aliunde" le fonti del proprio convincimento, non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l'esercizio dei poteri di iniziativa d'ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge; n. 89 del 2001, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso, Cass 28..7.2006, n. 17249

addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell'istante, di quegli atti, la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo.<sup>20</sup>

Anche se il giudizio sulla irragionevole durata del processo si articola nelle forme della camera di consiglio, non trattandosi di volontaria giurisdizione, i mezzi di prova sono quelli tipici di ogni procedimento (artt. 2699 e ss. cod. civ. e artt. 191 e ss. cod. proc. civ.) con possibilità, quindi, di disporre anche la prova testimoniale.<sup>21</sup>

Il decreto con cui viene definito il giudizio ha natura sostanziale di sentenza e deve essere, anche se succintamente, motivato; la sufficienza della motivazione va valutata tenendo conto delle esigenze di speditezza che il legislatore ha inteso privilegiare, è, quindi, sufficiente esporre, anche sinteticamente, i criteri in base ai quali si è formulato il giudizio, dimostrando di avere avuto riguardo ai parametri fattuali previsti dall'art. 2, comma 2, legge 89.2001, senza dovere ripercorrere analiticamente tutti i passaggi del processo oggetto d'esame, sempre che le argomentazioni e le ragioni svolte non siano intrinsecamente contraddittorie.<sup>22</sup>

## 2) Questioni processuali

La parte può chiedere l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui assume essersi verificato il ritardo ma non stabilisce un obbligo del giudice del merito di disporla, ma sussistendo un potere d'iniziativa del giudice, questi non può rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l'esercizio di tale potere.<sup>23</sup>

Il ricorso è emesso nella forma del decreto (immediatamente esecutivo ed impugnabile per Cassazione) e sebbene abbia forma collegiale e natura decisoria, esso deve essere sottoscritto, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma quarto, cod. proc. civ., dal solo presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore, anche se la prassi prevede anche, similmente alle sentenze, la sottoscrizione dell'estensore del decreto, unitamente a quella del Presidente del Collegio.<sup>24</sup>

In Cassazione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso può essere adottata con procedura camerale.<sup>25</sup>

L'impugnazione per Cassazione contro il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere intesa come ricorso ordinario, con conseguente rinvio alle relative regole.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> La parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice - sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente adottati dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto - verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, Cass.civ., 28.10.2005, n. 21093

<sup>21</sup> Cass.civ., 4.10.2005, n. 19354, in *Fam e dir.*, 2006 167 con nota di NEGRO, *L'eccessiva durata del procedimento di divorzio: quale danno?*

<sup>22</sup> Cass.civ., 27.09.2006, n. 21020

<sup>23</sup> In sede di legittimità, il mancato accoglimento dell'istanza può essere denunciato sotto il profilo del vizio della motivazione del decreto che definisce il giudizio, Cass.civ., 21.9.2005, n. 18603

<sup>24</sup> Cass.civ., 10.2.2006, n. 2969

<sup>25</sup> Cass.civ., ord. 11.01.2006, n. 288; anche se l'art. 375 cod. proc. civ. non richiama espressamente l'ipotesi della improcedibilità del ricorso, questa stessa appare unificata con quella della inammissibilità nell'art. 138 disp. att. (secondo cui "*il primo presidente della Corte suprema di Cassazione, nei casi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'art. 375 del codice, dispone l'invio al P.M. dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio...*").

<sup>26</sup> Cass.civ., 2.12.2005, n. 26272, ne consegue che al ricorso per Cassazione, in mancanza di una deroga espressa, è applicabile anche la decadenza per il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, prevista dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che si verifica, per il disposto della medesima norma, indipendentemente dalla notificazione della pronuncia, e

### **a) competenza territoriale**

Va rilevato come appaia sempre opportuno verificare, ai fini della competenza territoriale, nel caso di giudizi avanti a TAR e Corte dei conti – sez.giurisdiz.regionale che la sentenza non sia stata impugnata, rispettivamente, avanti al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti – sez.centrale, perché in tale ultimo caso la competenza territoriale appartiene alla Corte d'appello di Roma.

Sono stati enucleati dalla Cassazione e dalle Corti d'Appello alcuni principi in tema di competenza territoriale:

a) Nel caso di procedure esecutive individuale e concorsuale riguardanti il medesimo debitore i due procedimenti esecutivi - individuale e concorsuale - restano diversi e la competenza territoriale della corte di appello adita per il ritardo di entrambe potrà dichiarare la incompetenza territoriale con riferimento a quello dei due che, in considerazione della sede del giudice procedente, non rientri nella sua competenza.<sup>27</sup>

b) con riferimento a procedimenti svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario e quindi non articolati su base distrettuale non vale lo spostamento di competenza ex art.11 c.p.p., e tale principio va esteso anche ai ricorsi relativi a giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto avente competenza nazionale.<sup>28</sup>

Al riguardo è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 97, comma 1, e 108, commi 1 e 2 Cost. , dell'art. 3, comma 1, l. n. 89/2001, nella parte in cui non dispone che la competenza territoriale funzionale della Corte d'Appello, così come regolata dall'art. 11 c.p.p., si estenda per i giudizi di equa riparazione per durata irragionevole del processo anche ai procedimenti svolti dinanzi alle giurisdizioni speciali, quali la Corte dei conti e le giurisdizioni amministrative.<sup>29</sup>

La Corte Costituzionale esclude una applicazione generalizzata del criterio derogatorio della competenza territoriale, essendo rimessa tale valutazione al legislatore, in quanto la appartenenza dei giudici controllanti e controllati ad organi giurisdizionali diversi , unitamente alla possibilità del ricorso agli istituti della astensione e della ricasazione, viene considerata sufficiente garanzia del rispetto del principio di indipendenza e imparzialità del giudizio.

c) L'eccezione di incompetenza territoriale dell'adita Corte d'appello non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per Cassazione.<sup>30</sup>

### **b) legittimazione processuale**

---

pertanto anche nel caso in cui, effettuata nell'anno la notificazione della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, non sia ancora decorso il termine breve di impugnazione decorrente dalla data di tale notifica.

<sup>27</sup> Cass.civ., 8.11.2006, n. 23799

<sup>28</sup> Cass, ord. 20.10.2005, n. 20271; in tali ipotesi, pertanto, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., è competente a giudicare, a discrezione dell'attore, la Corte d'appello del luogo in cui è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione, e quindi la Corte d'appello di Roma, nel cui distretto ha sede la Corte di Cassazione, ovvero quella nel cui distretto è posta la residenza dell'attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice competente.

<sup>29</sup> Corte Cost., 17.7.2007, n. 287, in *Questa Rivista*, 2007, 2533, con commento di MIRATE, *Equa riparazione per durata irragionevole del processo dinanzi alla giurisdizioni speciali: la competenza territoriale non si determina ex art. 11 c.p.c.*, 2538.

<sup>30</sup> Cass.civ., 20.6.2006, n. 14283; Cass.civ., 7.6.2006, n. 13287 Per assumere rilevanza, difatti, la questione di competenza deve manifestarsi, su rilievo d'ufficio o su eccezione di parte, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d'appello e non è ammissibile impugnare per Cassazione il decreto conclusivo prospettando una ragione di incompetenza precedentemente non emersa.

1) legittimazione attiva L'espressione "*decisione definitiva*" riproduce l'analoga espressione "*decision interne definitive*" contenuta nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, e comprende tutte le tipologie di processo del quale sia ipotizzabile dolersi della durata non ragionevole ai sensi della legge n. 89 del 2001, sicché essa non può essere limitata alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento dopo il quale quel processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente.<sup>31</sup>

Il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art.2 legge n. 89.2001 decorre dalla definizione del procedimento la cui durata si assume eccedente il termine di durata ragionevole e, quindi, in caso di giudizio contenzioso, dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui il provvedimento che lo conclude non può essere più impugnato con i mezzi ordinari, risolvendosi la "*definitività*" del provvedimento nella preclusione all'esperimento dei mezzi d'impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento.<sup>32</sup>

Con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo o il relativo segmento processuale che lo ha concluso possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo (nel giudizio civile) ovvero al definitivo accertamento della pretesa punitiva statale (in quello penale), bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione (opposizione, reclamo, regolamento ecc.) e la conseguente peculiare disciplina.<sup>33</sup>

Si applica la sospensione del termine in periodo feriale in quanto trattandosi di termine processuale va intesa in senso ampio.<sup>34</sup>

In caso di procedura fallimentare il termine decorre dalla chiusura del fallimento con l'approvazione del riparto finale. Anche il decreto di archiviazione ex art.414 cod. proc. pen. ha carattere definitivo non essendo prevista una fase successiva collegata alla proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine, pur essendo possibile la riapertura delle indagini senza limiti di tempo.<sup>35</sup>

Ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> **Cass.civ.**, 20.1.2006, n. 1184

<sup>32</sup> Cass.civ., 16.11.2006, n. 24450; Cass.civ., 7.06.2006, n. 13287, con tale ultima sentenza, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per Cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 111, ultimo comma, della Costituzione.

<sup>33</sup> **Cass.civ.**, 20.1.2006, n. 1184.

<sup>34</sup> Decr. App. Milano., Ghidinelli c. Pres.Cons.Ministri 28.2-13.3.07

<sup>35</sup> Cass.civ., 18.5.2006, n. 11734 .Va anche incluso nel concetto di decisione definitiva la sentenza penale di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato ex art. 378 cod. proc. pen. del 1930, Cass 30.5.2006, n. 12858

<sup>36</sup> Cass 19.10.2006, n. 22498, nella fattispecie la domanda è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso - tardivo - al giudice competente mancava dei requisiti stabiliti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ossia del riferimento al precedente atto introduttivo dinanzi al giudice incompetente o alla pregressa fase processuale e non era possibile desumere la volontà di riattivare il procedimento già - tempestivamente - iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico procedimento.



Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da "*rappporto di unicità*" con il giudizio di revocazione.<sup>37</sup>

È onere della amministrazione convenuta fornire la prova della tardività della domanda per effetto del decorso del termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ.<sup>38</sup>

Tuttavia la decadenza dalla proposizione della domanda, ove risulti dagli atti prodotti, è anche rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio in quanto, mentre il diritto all'equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge è disponibile, non lo è, invece, la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo detta amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dall'art. 7 della stessa legge, rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci.<sup>39</sup>

In tema di scioglimento della comunione, non essendo impugnabile, per espressa previsione dell'art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, il termine di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di deposito della stessa ordinanza.<sup>40</sup>

Il terzo acquirente dell'immobile pignorato non è legittimato a proporre ricorso per la irragionevole durata del procedimento non essendo parte del procedimento esecutivo, diversamente dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui.<sup>41</sup>

Il diritto alla trattamento del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto solo relativamente alle cause «proprie» e, quindi, solo in favore delle «parti»; pertanto la persona offesa dal reato e il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale giacché soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte.<sup>42</sup>

## **Legittimazione dell'erede**

Gli eredi sono legittimati, "*iure hereditatis*", a proporre la domanda di equa riparazione per reclamare quanto, a titolo di danno non patrimoniale, sarebbe spettato al "*de cuius*", parte nel processo presupposto del quale si lamenta la non ragionevole durata.<sup>43</sup>

L'art. 2 della legge n. 89 del 2001 non limita la legittimazione attiva a colui che abbia avuto la veste tanto di parte in senso sostanziale che di parte in senso formale, essendovi situazioni in cui le due qualità sono scisse, appartenendo a soggetti diversi. Ciò che rileva è che un determinato soggetto abbia subito un danno in conseguenza dell'eccessiva durata di un processo e che costui sia il destinatario degli effetti della sentenza; il fatto di essere parte soltanto in senso processuale rileva, invece, ai fini dell'accertamento in concreto della sussistenza della violazione.

Pertanto l'erede della parte del processo affetto da ritardo, effettivo destinatario della sentenza che conclude il processo proposto da o contro il "*de cuius*", non si sia costituito nel processo civile presupposto, non interrotto ma proseguito nei confronti delle parti originarie, è legittimato "*iure*

---

<sup>37</sup> Cass.civ., 15.11.2006, n. 24358

<sup>38</sup> Cass.civ., 21.02.2006, n. 3826

<sup>39</sup> Cass.civ., 7.6.2006, n. 13287

<sup>40</sup> Cass.civ., 5.4.2006, n. 7874

<sup>41</sup> Cass.civ., 29.3.2006, n. 7141; Cass.civ., 18.7.2006, n. 16440; la S.C. rileva come il terzo acquirente dell'immobile pignorato non possa intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, n.è proporre opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione.

<sup>42</sup> Cass.civ., sez. I, 30-05-2006, n. 12858, in *Guida al dir.*, 2006, fasc. 25, 50, con nota di GENOVESE

<sup>43</sup> Cass.civ., 20.6.2006, n. 14284

proprio" a fare valere in giudizio il diritto all'equa riparazione per il periodo successivo alla morte del predetto.<sup>44</sup>

Va, quindi, riconosciuto agli eredi, "pro quota", l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.<sup>45</sup>

Se in capo al "de cuius" sia maturato, fino al momento del decesso, il diritto alla percezione dell'equa riparazione, tale diritto si trasferisce automaticamente all'erede universale in quanto già entrato nel patrimonio del defunto, mentre, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., l'erede subentra nel processo presupposto, se ancora in corso, divenendone parte, sicché inizia a decorrere per lui, in proprio, un nuovo segmento processuale idoneo, ricorrendone le condizioni di legge, ad ingenerare stress o patemi d'animo, se la sua durata è connotata da irragionevolezza, e ciò perché non è possibile cumulare lo "stress" patito in vita dal "de cuius" con quello patito dall'erede, dando luogo ad un unico patema d'animo risarcibile con riferimento all'intera durata del processo presupposto unitariamente inteso.<sup>46</sup>

Le parti non potranno che riferire conseguentemente la pretesa indennitaria da violazione del termine di durata ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel processo presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell'altrui diritto all'indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza.<sup>47</sup>

Nel caso in cui una impresa individuale sia confluita in una società di capitali che è, a sua volta intervenuta nel giudizio di equa riparazione, si verifica una successione a titolo particolare, disciplinata dall'art. 111 c.p.c. con la conseguenza che il procedimento prosegue con la parte originaria e con la società intervenuta, dovendosi operarsi diverse ed autonome valutazioni sulla non ragionevole durata del processo rapportate alle persone fisiche che hanno rappresentato la società, nonché alla persona giuridica intervenuta e va riconosciuto l'indennizzo a ciascuna di esse qualora risulti che nel periodo in cui i diversi soggetti persone fisiche e giuridiche siano stati parte nel giudizio, sia stata superata nei rispettivi confronti la durata ragionevole.<sup>48</sup>

#### **a) legittimazione passiva**

La proposizione del procedimento nei confronti di Amministrazione diversa da quella stabilita dall'art.3 legge 89.2001 (es., Ministro della Giustizia anziché Ministro dell'Economia e delle Finanze; Presidente del Consiglio anziché Ministro dell'Economia, nel caso di ricorsi presentati a partire dal 2.1.2007: v. art.1, comma 1224, legge finanziaria 2007, entrata in vigore il 1°1.07, precludendo l'instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, determina l'inammissibilità della domanda, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art.4 l.n. 260.1958, in quanto l'unitarietà e l'inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica (di diritto

---

<sup>44</sup> Cass.civ., 15.12.2006, n. 26931

<sup>45</sup> Cass.civ., 9.11.2006, n. 23939, in *Dir Giust.* 2006, 10, con nota di DI MARZIO, *L'equo indennizzo? Anche mortis causa. Spetta agli eredi il ristoro per le lentezze subite dal de cuius.* Il contrario orientamento riteneva, essendo il diritto azionato dall'erede quello acquisito "iure hareditatis", che dovesse farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la ragionevolezza, ai fini della determinazione dell'indennizzo, all'intero processo, e non valutare separatamente l'arco temporale riferibile al "de cuius" e quello riferibile all'erede, Cass.civ., 11.7.2006, n. 15746; Cass.civ., 6.10.2005, n. 19431

<sup>46</sup> Cass.civ., 28.6.2006, n. 15013

<sup>47</sup> Cass.civ., 12.4.2006, n. 8515, in *Giust. civ.*, 2007,658

<sup>48</sup> Cass.civ. 3.1.2008,n. 9

pubblico) delle amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.<sup>49</sup>

La preclusione e la sanatoria previste dall'art. 4, l. n. 260 del 1958 fanno, invece, riferimento, in linea con le regole generali poste dall'art. 291 c.p.c., alla diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l'atto introduttivo e non già il caso in cui l'invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell'amministrazione, investa la *vocatio in ius*, di soggetto diverso dal legittimo contraddittore.<sup>50</sup>

### 3) Valutazione della durata ragionevole del processo

Nella valutazione della ragionevole durata del processo occorre far riferimento ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue.<sup>51</sup>

Il giudice italiano, chiamato ad applicare la legge n. 89 del 2001, è infatti tenuto ad interpretarla in modo conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal suo testo, e sempre che un eventuale contrasto tra le norme della legge e la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non sia possibile un'interpretazione adeguatrice della legge alla Carta fondamentale.<sup>52</sup>

Alcuni principi di carattere generale appaiono applicabili a tutti i processi (civili, penali, amministrativi, contabili, tributari) ; la fase amministrativa che precede il giudizio, regolata da uno specifico termine di durata, oggetto di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e peraltro ragionevole, quale il tempo predeterminato dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, non appartiene al processo, sicché detta fase non rileva ai fini della ragionevole durata del processo, dovendosi aver riguardo al tempo del processo celebratosi dinanzi al giudice e non a quello impiegato dalla P.A. per svolgere i suoi compiti attraverso gli atti o i comportamenti della cui legittimità si discute nel processo;<sup>53</sup> così il tempo occorso per la risoluzione di questione incidentale di costituzionalità pur non rilevando in via autonoma, atteso che la relativa decisione riguarda una questione pregiudiziale attinente al merito della controversia, ove comunque si ravvisi il superamento del termine di ragionevole durata, riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità, non può detrarsi automaticamente l'intero periodo connesso alla sua risoluzione e va computato nella durata del processo dal momento che la relativa decisione, pur non riguardando direttamente il merito della controversia, concerne una questione che, rispetto alla sua definizione, assume carattere pregiudiziale. Tuttavia, nell'ambito della valutazione del criterio della complessità

---

<sup>49</sup> È inammissibile il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato a un'Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, senza che possa ravvisarsi un mero errore d'identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, Cass.civ., 7.3.2006, n. 4864. In senso contrario, Cass.civ., 22.9.2005, n. 18650, in *Giust. civ.*, 2006, 542 ritiene che il contraddittorio sia correttamente instaurato in quanto l'erronea indicazione del Ministero, non impedisce di individuare la controparte nei cui confronti il ricorrente ha invocato la pronuncia del giudice, trattandosi pur sempre di una P.A., ricompresa nella più ampia accezione di Stato.

<sup>50</sup> Cass.civ., 1.4.2005, n. 6917, in *Giust. civ.*, 2006, 1827

<sup>51</sup> Tale obbligo di motivazione non può ritenersi assolto nel caso in cui la valutazione di ragionevolezza di un processo del lavoro, protrattosi in primo grado per un quadriennio, si fondi sul mero richiamo dell'intervenuta riunione di quattro giudizi, promossi da altrettanti lavoratori, senza indicazione delle specifiche circostanze (esigenza di più complessi accertamenti istruttori, necessità di esaminare posizioni soltanto parzialmente coincidenti, ecc.) che potevano giustificare il superamento del limite triennale generalmente affermato dal giudice europeo, Cass.civ., 10.03.2006, n. 5292

<sup>52</sup> Cass.civ., 21.4.2006, n. 9411

<sup>53</sup> Cass.civ. 16.11.2007, n. 23754

del caso di cui alla norma citata, è lecito tenere conto del fatto che nel corso del processo presupposto sia sorta necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma ostativa all'accoglimento della domanda soprattutto se sua stata effettivamente dichiarata incostituzionale.<sup>54</sup>

Ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata complessiva del processo richiesto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, deve essere computato anche il tempo impiegato per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità, dal momento che la relativa decisione, pur non riguardando direttamente il merito della controversia, concerne una questione che, rispetto alla sua definizione, assume carattere pregiudiziale. Detto periodo, peraltro, va considerato nell'ambito della valutazione della complessità del caso, criterio cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001.

La provvisoria anticipazione dell'esito conclusivo favorevole, dovuta alla provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non influisce sul diritto della medesima parte di conseguire la definizione del giudizio entro un termine ragionevole, né esclude il dovere dello Stato di assicurarne la conclusione nel rispetto di quel termine, con conseguente configurabilità del danno non patrimoniale correlato alla persistente incertezza sull'esito della lite.<sup>55</sup>

Il ritardo corrispondente all'arco temporale del rinvio disposto a seguito dell'astensione degli avvocati dalla udienza non è attribuibile a violazioni di sistema, e non può, pertanto, essere ascritto a disfunzioni della organizzazione giudiziaria.<sup>56</sup>

Il giudice che dirige e conduce il procedimento non può consentire differimenti dilatori e ingiustificati dovendo assicurare il sollecito e leale svolgimento del processo.

I rinvii eccedenti il termine ordinario di 15 giorni (art. 91 disp. att. c.p.c.) non determinano automaticamente l'inserimento dei relativi periodi nell'ambito indennizzabile, pur dovendo essere valutati allorché sia stato superato il limite della durata ragionevole del processo.<sup>57</sup>

Una precisazione va fatta al riguardo: ove il rinvio sia in linea con il limite temporale ragionevole che può essere fissato in mesi due, tale termine non va computato nella durata del processo, l'eventuale eccedenza, essendo imputabile a disfunzioni del sistema, va invece calcolato.<sup>58</sup>

Ritardi nella fissazione dell'udienza di rinvio, connessi ad obiettive situazioni inerenti a disfunzioni del sistema giudiziario, (sovraccarico delle udienze, eccessivo numero di processi gravanti sul giudice, insufficienza di mezzi e di strutture, ed altro) vanno calcolati ai fini della durata del processo in quanto lo Stato ha l'obbligo di organizzare detto sistema in modo tale da consentire il rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Cass.civ. 15.11.2007, n. 23632; Cass.civ., 17.1.2006, n. 789, in *Giur. cost.* 2006,291, con nota di LEONE, Incidente di costituzionalità e ragionevole durata: un'occasione per ragionare nuovamente sull'autonomia del giudizio di legittimità costituzionale. Occorre, pertanto, tenere conto del fatto che nel corso del processo presupposto, verosimilmente destinato ad una rapida soluzione, sia stata emanata una legge comportante il rigetto del diritto dedotto in lite, le cui previsioni siano però in contrasto con precetti costituzionali, perché irragionevoli e discriminatorie, e, quindi, tali da dover essere espunte dall'ordinamento in seguito a giudizio di costituzionalità. Cass.civ. 15.03.2007, n. 6017

<sup>55</sup> Cass.civ., 24.10.2005, n. 20544

<sup>56</sup> Cass.civ., 30.12.2005, n. 29000

<sup>57</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n.9

<sup>58</sup> I rinvii, pur dovendo in linea di massima essere attribuiti esclusivamente a comportamenti delle parti, possono essere imputati in parte anche all'apparato giudiziario, quando risultino violati i termini ordinari dei rinvii di cui alle norme di rito, Cass.civ., 21.09.2005, n. 18589.

<sup>59</sup> Cass.civ., 28.9.2005, n. 18924, in *Nuovo dir.* 2006, 474, con nota di SENSALÉ, *Condotta processuale della parte e danno da ritardata giustizia.*

Occorre effettuare una valutazione sintetica e complessiva del processo, indipendentemente dalla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi), così da sommare globalmente tutte le durate che ineriscono all'unico processo da considerare.<sup>60</sup>

È, quindi, irrilevante che il giudizio di svolta in due soli gradi di giudizio o anche in Cassazione e poi in sede di rinvio, in quanto è imputabile al sistema giudiziario del singolo Stato avere predisposto una tutela rafforzata degli interessi delle parti che non può andare a scapito della ragionevole durata del processo, essendo sufficiente per la CEDU un solo giudizio di revisione della prima sentenza.

Tuttavia la giurisprudenza, in contrasto con tale indicazione, tiene conto anche della durata ragionevole di tutti i gradi del giudizio, sia pure con una valutazione onnicomprensiva.<sup>61</sup>

Deve computarsi nel periodo di durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che rendesse quest'ultima inesequibile.<sup>62</sup>

La S.C. riconosce che il periodo rilevante ai fini del calcolo della durata ragionevole del processo decorre dall'1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale prima alla Commissione e poi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.<sup>63</sup>

Infatti la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, prevede che la presentazione del ricorso individuale sia condizionata al riconoscimento delle competenze in materia da parte dell'Alta parte contraente chiamata in causa e tale dichiarazione è stata resa il 31 luglio 1973 e, quindi, ritengono i giudici di Piazza Cavour, solo i fatti successivi a tale data possono essere contestati allo Stato Italiano.<sup>64</sup>

Tale valutazione suscita perplessità in quanto non rileva che la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo sia entrata in vigore dal 1.8.1973 ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine iniziale della irragionevole durata del processo, trattandosi di diritto garantito dalla

---

<sup>60</sup> Cass 29.12.2005, n. 28864

<sup>61</sup> La regola della necessaria considerazione dei tempi di svolgimento dei vari gradi di giudizio si attaglia al caso in cui il processo, dopo l'appello, è tornato in primo grado, nessuna differenziazione essendo lecito fare, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea, tra una successione "normale" dei gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e eventuale giudizio di rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi nel senso che, dopo il giudizio di appello, il processo regredisca alla fase precedente per vizi procedurali. Anche quest'ultima fase richiede, infatti, ai fini della determinazione della durata ragionevole, una valutazione che non può prescindere dall'esame della nuova attività processuale resasi necessaria, restando impregiudicata, d'altra parte, ogni ulteriore ed eventuale pretesa per il tempo che occuperà il futuro corso della causa Cass.civ., 25.11.2005, n. 25008, in *Giust. civ.*, 2006, 1209.

<sup>62</sup> Cass.civ. 3.1.2008,n.9; Cass.civ., 6.10.2005, n. 19435 Fattispecie relativa alla correzione del cognome dell'attore, trascritto in modo erroneo nella sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione d'invalidità civile. Rileva la Corte di legittimità che il diritto di ogni persona a che "la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole" - attribuito sia dall'art. 6, comma primo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dall'art. 2, comma primo, della legge 24 maggio 2001, n. 89, sia dall'art. 111 Cost. - consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. In tale prospettiva, l'espressione "decisione ... definitiva", contenuta nell'art. 4 della legge, n. 89 del 2001, non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovata effettiva realizzazione: onde il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata legge, n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione e ai fini della sua insorgenza viene in rilievo il tempo occorso per l'attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino.

<sup>63</sup> Cass.civ., 20.6.2006, n. 14286

<sup>64</sup> Cass.civ. 3.1.2008,n. 9 ; in senso conforme anche Corte di Strasburgo Br, contro Italia 19.12.1991; Ba c. Italia 25.6.1987

Costituzione (art. 111 Cost) che non può soffrire limitazioni risarcitorie una volta riconosciuto dalla Carta Costituzionale.<sup>65</sup>

Occorre calcolare il periodo di durata del processo anteriore all'entrata in vigore della l.89.2001; la Cassazione si è limitata a sottolineare la portata immediatamente precettiva dell'art.6 della Convenzione europea, ratificata dall'Italia nel 1955.<sup>66</sup>

Va escluso l'obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento essendo influente il solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.<sup>67</sup>

È possibile individuare il termine di ragionevole durata dei processi, in base alle pronunce delle Corti di Merito che può essere così sintetizzato:

a) Per i **giudizi civili di cognizione ordinaria avanti al Giudice Ordinario**: 3 anni circa per il primo grado e 2-3 per il secondo, salvo complessità del giudizio, da valutare in concreto, tenendo conto che comunque, la valutazione deve essere “*globale*” nel caso di processo articolatosi per gradi e fasi.<sup>68</sup>

La nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto.<sup>69</sup>

Non vanno computati i tempi ascrivibili alla parte quali, ad esempio, quello tra il deposito della sentenza e il deposito o la notifica dell'appello o del ricorso per Cassazione, detraendo anche i tempi comunque spettanti all'Ufficio per una fissazione conforme a legge (sessanta giorni di cui agli artt. 415 e 435 c.p.c.).<sup>70</sup>

Una volta superata la durata minima del processo diventa rilevante, ai fini risarcitori, anche un periodo minore di un anno e va risarcita anche la frazione di anno, computata in mesi.<sup>71</sup>

Dalla durata complessiva del processo va anche detratto il tempo conseguente alle richieste di rinvio delle parti. Né tale conclusione può essere confutata con il rilievo che il giudice istruttore avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri d'ufficio per impedire manovre dilatorie, potendo siffatto argomento essere utilmente invocato solo dalla parte che si è invano opposta ai rinvii, mentre non giova alla parte che ne è direttamente responsabile per averli richiesti, o per avervi consentito, in base a valutazioni di propria convenienza o di *cortesia*.<sup>72</sup>

Il tempo occorso per il rinvenimento e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, che è nella disponibilità dell'ufficio giudiziario, non può essere imputato al comportamento delle parti, a prescindere dalla individuabilità di responsabilità in capo all'ufficio giudiziario medesimo.<sup>73</sup>

Per i rinvii eccedenti il termine di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini

---

<sup>65</sup> Decr App. Milano 19.9.2007 Sinigaglia Ormea c. Ministero delle Finanze

<sup>66</sup> Cass.civ.,S.U., n. 28507.05, Cass.civ. n. 15746.06

<sup>67</sup> Cass 8.11.2005, n. 21597

<sup>68</sup> Cass.civ., 13.4.2006, n. 8717. Nella specie è stata confermata la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto ragionevole la durata complessiva del processo di quattro anni e sei mesi anche se il giudizio di secondo grado davanti al Consiglio di Stato si era protratto per oltre quattro anni, in quanto, pur superando la durata del giudizio di secondo grado il parametro - due anni - fissato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per la durata massima di tale fase del processo, nel complesso, la durata dell'intero giudizio era risultata inferiore al parametro complessivo - cinque anni - fissato dalla stessa Corte europea; cfr anche Cass 6.10.2005, n. 19507

<sup>69</sup> Cass.civ., 11.5.2006, n. 10894

<sup>70</sup> Cass.civ 31.1.2008,n. 2331

<sup>71</sup> Cass.civ 31.1.2008,n. 2331; nella fattispecie, con decisione in camera di consiglio, avendo ritenuto il ricorso manifestamente fondato, è stata ritenuta risarcibile una eccedenza di durata complessiva del giudizio di mesi otto rispetto allo standard ragionevole.

<sup>72</sup> Cass 27.09.2006, n. 21021

<sup>73</sup> Cass.civ., 7.3.2006, n. 4863

complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge 89 del 2001. Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all'abuso del diritto di difesa, e non anche per la parte ascrivibile ad obiettive disfunzioni ed insufficienze del sistema, e cioè a carenze dell'ufficio giudiziario, pur in difetto di specifiche sue manchevolezze o colpe.<sup>74</sup>

Va computata, quindi, l'eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria:<sup>75</sup> invece l'imputabilità del superamento del termine di ragionevole durata del processo all'attività defensionale può essere riconosciuto nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori.<sup>76</sup>

La erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente non esonera, dal dovere di verificare se nel periodo occorso per pervenire alla declaratoria d'incompetenza fossero ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell'apparato giudiziario, ovvero al comportamento della medesima parte che quel giudice aveva erroneamente adito, tanto più quando l'ordinamento processuale riconosca al giudice l'esercizio di poteri officiosi.<sup>77</sup>

I criteri di computo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo decorrono dalla notificazione dell'atto di opposizione che da inizio alla fase giudiziale e non dal momento in cui il decreto opposto è stato emesso.<sup>78</sup>

Nel rito del lavoro il rinvio disposto per l'integrazione necessaria del contraddittorio ai litisconsorti necessari pretermessi va detratto dalla durata complessiva.<sup>79</sup>

Relativamente alle controversie in materia di sanzioni amministrative, in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione seguita dall'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione della medesima sanzione amministrativa va esclusa la valutazione unitaria dei due processi trattandosi di giudizi vertenti su questioni distinte e quindi, sostanzialmente, oltre che formalmente autonomi.<sup>80</sup>

Con riferimento, invece, al procedimento cautelare va effettuata una valutazione autonoma della sua durata, essendo incidentale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce e senza, quindi, considerare la durata del processo di merito.<sup>81</sup>

---

<sup>74</sup> Cass.civ., 15.11.2006, n. 24356

<sup>75</sup> Cass.civ., 15.9.2006, n. 19943. Va anche valutata, ai fini della complessità del giudizio la fase precedente la riunione di una pluralità di procedimenti, Cass 2.8.2006, n. 17554. La S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva negato rilievo alla circostanza che del tempo era andato perduto per l'applicazione di norme processuali sopravvenute e per le dimissioni del giudice onorario aggregato, cui la causa era stata assegnata, Cass.civ., 24.2.2006, n. 4208.

<sup>76</sup> Cass.civ., 12.4.2006, n. 8515, in *Giust. civ.*, 2007, 658 in tal caso si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione

<sup>77</sup> Cass 20.09.2006, n. 20403 in *Giust. civ.*, 2007, 107. Non può essere, rileva la Corte, imputato al comportamento della parte che richieda l'equa riparazione, l'intero periodo occorso per la rimessione della causa al giudice competente per il rito ordinario, ex art. 427 cod. proc. civ., dopo che la causa sia stata promossa con rito speciale.

<sup>78</sup> Cass.civ., 14.3.2006, n. 5540

<sup>79</sup> Cass.civ., 2.11.2006, n. 23509 nessun rilievo in contrario assume la circostanza del presunto mancato rispetto, da parte del giudice, nella fissazione dell'udienza di rinvio, del termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, indicato dall'art. 415 cod. proc. civ., ai fini della fissazione della udienza di discussione della causa, termine, questo, che ha natura ordinatoria e funzione sollecitatoria.

<sup>80</sup> Cass.civ., 11.3.2006, n. 5389

<sup>81</sup> Cass.civ., 17.2.2006, n. 3560; Cass.civ., 13.06.2006, n. 13683, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda volta ad ottenere l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un sequestro di nave adottato all'interno di un procedimento penale protrattosi per circa tre anni.

La tardività della riassunzione del giudizio operata dalla medesima parte e la conseguente estinzione del giudizio non incidono sulla esistenza del diritto del ricorrente all'equa riparazione, ma il ritardo nella riassunzione non può essere ovviamente imputato allo Stato.<sup>82</sup>

Il diritto all'equa riparazione va, invece, escluso nel caso di procedimento promosso con **ricorso straordinario al Capo dello Stato** che, pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa e non giurisdizionale.<sup>83</sup>

Il processo di cognizione e quello successivo di esecuzione forzata sono diversi ed autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempi occorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro.<sup>84</sup>

b) Per le **procedure fallimentari**: 3-4 anni

Anche le procedure fallimentari, con esclusione della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla ragionevole durata del giudizio con applicazione degli usuali parametri e criteri di valutazione.<sup>85</sup>

Occorre distinguere la procedura prefallimentare e la procedura concorsuale che si differenziano sotto più profili; la durata ragionevole delle due fasi va accertata distintamente ed è ammissibile il riferimento della domanda "ex" legge n. 89 del 2001 ad una sola di esse.<sup>86</sup>

Il "*dies a quo*", relativamente alla fase fallimentare, coincide con la data della sentenza di fallimento ed il "*dies ad quem*" con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale, cioè con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 119, secondo comma, della legge fallimentare, salvo prolungamenti in ragione delle complessità riguardanti, in particolare, l'attività, anche giudiziale, necessaria per il recupero dell'attivo fallimentare.<sup>87</sup>

---

<sup>82</sup> Cass.civ., 7.03.2006, n. 4865

<sup>83</sup> Il diritto all'equa riparazione va escluso in caso di procedimento promosso con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa e non giurisdizionale, Cass.civ., 6.10.2006, n. 21567. La S.C. evidenzia che il ricorso straordinario costituisce un rimedio per assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa, e la decisione che conclude il relativo procedimento non ha la natura e gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, sicché è escluso possa avere efficacia di giudicato.

<sup>84</sup> Cass 30.11.2006, n. 25529, in *Nuovo dir.*, 2007, 236 con nota **di SENSALÉ**, *In tema di decisione definitiva ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89*. Ne deriva, ulteriormente, che all'interno di ciascuno di essi devono essere individuati l'atto conclusivo e, con esso, il momento di assunzione della correlativa definitività, al quale l'art. 4 della citata legge collega il "*dies a quo*" di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione. È pertanto da escludere che il suddetto termine, pur dopo la definitività, per consolidazione nel giudicato, della decisione che conclude il giudizio di cognizione della cui irragionevole durata ci si dolga, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal successivo primo atto satisfattivo adottato dal giudice dell'esecuzione.

<sup>85</sup> La S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, il quale aveva ritenuto non "irragionevole" la durata quasi decennale di una procedura fallimentare, disattendendo con ciò le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - secondo cui il limite massimo si aggira tra i tre e i quattro anni - e usando, altresì, come astratto criterio di giudizio la complessità in sé della predetta procedura, senza un esame effettivo ed analitico, con riferimento al singolo caso deciso, dei parametri di valutazione della durata del processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 2 della legge, n. 89 del 2001, Cass.civ., 23.9.2005, n. 18686

<sup>86</sup> Cass.civ., 23.9.2005, n. 18687

<sup>87</sup> Cass.civ., 23.9.2005, n. 18687, Cass.civ., 17.11.2005, n. 23271; Cass.civ., 3.10.2005, n. 19285, in *Giust. civ.*, 2006, 2824. Le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette alla acquisizione di attività alla massa, possono trovare, infatti, adeguata considerazione da parte del giudice dell'equa riparazione nell'ambito della valutazione di complessità del caso, di cui all'art. 2, comma secondo, della citata legge, n. 89 del 2001, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo



In particolare nella durata complessiva vanno ricompresi anche i tempi impiegati per risolvere questioni riguardanti controversie "*parallele*", quali le azioni revocatorie promosse dalla curatela.<sup>88</sup> Oltre al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori va, quindi, tenuto conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa, valutabili ai fini della "*complessità del caso*", estendendo il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; rimangono, invece, addebitabili allo Stato errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.<sup>89</sup>

Spetta anche al fallito la titolarità del diritto alla ragionevole durata di tale procedura e il termine semestrale di proponibilità della relativa azione decorre dalla definitività della decisione che coincide con la con la data di irreclamabilità in appello del decreto di chiusura del fallimento, allo scadere di quindici giorni dall'affissione.<sup>90</sup>

Il procedimento per la riabilitazione del fallito è soggetto ad un termine di durata ragionevole autonomo rispetto a quello relativo alla procedura fallimentare trattandosi di un giudizio di volontaria giurisdizione autonomo rispetto a quest'ultima, essendo diretto a far cessare le incapacità di natura tipicamente sanzionatoria e "sociale" conseguenti alla iscrizione nel registro dei falliti, concernendo, perciò, i limiti della capacità di agire del fallito ed essendo subordinato sia ad una istanza rimessa alla iniziativa di quest'ultimo.<sup>91</sup>

L'eccessiva durata di una procedura fallimentare ha anche incidenza sulla perdita dell'elettorato attivo e passivo del fallito ma non si pone in rapporto di interdipendenza con la durata, ragionevole o meno, del procedimento fallimentare.<sup>92</sup>

La c.d. legge Pinto non è, invece, applicabile alla intera procedura di liquidazione coatta amministrativa che, pur rientrando tra le procedure concorsuali, è svincolata dal potere e dal controllo del giudice quanto alla sua durata, essendo il commissario liquidatore sottoposto alle direttive ed alle autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed al controllo del comitato di sorveglianza e non avendo il Tribunale alcun effettivo potere di impulso relativamente alla procedura ed alla sua chiusura, essendo atto del procedimento amministrativo anche la domanda di chiusura della liquidazione coatta amministrativa e non essendo neanche previsto un formale provvedimento di chiusura (ad eccezione della ripartizione finale e del concordato).

Il creditore, infatti, in tale procedura, deve far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al Commissario liquidatore e il successivo eventuale intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo non sono circostanze idonee ad imputare allo stesso la ritardata chiusura della procedura, con la sola eccezione di un irragionevole ritardo del Tribunale nel definire i giudizi devoluti alla sua competenza nell'ambito della procedura.

---

alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato - e dunque valutabili per l'irragionevolezza dei relativi tempi - errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione; cfr anche Cass.civ., n.18686.05; Cass.civ., n.17998.05; Cass.civ., n. 18687.05; Cass., n. 18686.05, Cass.civ., n. 272..05, Cass.civ., n. 8600.05, Cass.civ., n. 7664.05, Cass.civ., n. 3494.05, Cass.civ., n. 20086.04, Cass.civ., n. 7258.04; Cass.civ., n. 18687.05, Cass.civ., n. 9922.05 e Cass.civ., n. 7664.05

<sup>88</sup> Cass.civ., 23.9.2005, n. 18687 Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, il quale aveva ritenuto non "irragionevole" la durata quasi decennale di una procedura fallimentare, sul rilievo che tale durata risultava ricollegabile - oltre che alle operazioni di liquidazione del compendio mobiliare ed immobiliare - alle numerose azioni revocatorie intraprese dal curatore.

<sup>89</sup> Cass.civ., 10.11.2006, n. 24040

<sup>90</sup> Cass.civ., 27.01.2006, n. 1747

<sup>91</sup> Cass.civ., 27.01.2006, n. 1747

<sup>92</sup> Cass.civ., 17.11.2005, n. 23271

Solamente in tale ambito, infatti, potrebbe individuarsi un diritto all'equa riparazione per la durata non ragionevole del processo, dovendo essere operata una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alla Autorità amministrativa che ha anche la sorveglianza sul Commissario liquidatore e sull'intero procedimento e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento.

Rileva, ai fini della applicazione della legge Pinto, il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come "*apparato giustizia*", limitato, quanto alla procedura di l.c.a., ai giudizi di opposizione ed impugnazione dello stato passivo, in relazione ai quali va emesso il giudizio sulla ragionevolezza o meno della durata del processo, senza che sia tuttavia possibile considerare tutto il tempo riferibile alla durata della procedura di l.c.a. come tempo eccedente la durata ragionevole, non trattandosi di procedura avente natura giurisdizionale, in quanto il Tribunale che dichiara l'insolvenza non è organo della procedura concorsuale, a differenza del Tribunale che dichiara il fallimento.<sup>93</sup>

Organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono l'Autorità amministrativa (e non giudiziaria), il commissario liquidatore (nominato dall'Autorità amministrativa con il decreto che ordina la l.c.a. o con altro successivo) ed il comitato di sorveglianza, organo anch'esso di natura amministrativa con compiti di consulenza e controllo della procedura di l.c.a.

Nessun compito di vigilanza e controllo è affidata al Tribunale che non ha alcun potere di influire sulla durata della procedura di l.c.a.

Il Commissario liquidatore, infatti, è soggetto alle sole direttive impartite dall'Autorità amministrativa di vigilanza, con esclusione di ogni ingerenza del Tribunale fallimentare.

Lo stesso Commissario ha, peraltro, l'obbligo di presentare, non alla autorità giudiziaria, ma all'Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (art. 205 l.f.)

La finalità di tale relazione, neanche inviata al Tribunale fallimentare, è di informare l'autorità di vigilanza sull'andamento della liquidazione per consentirle di intervenire nella procedura qualora ricorrano esigenze di carattere generale.

Quindi, anche la durata della procedura è soggetta alla vigilanza della autorità amministrativa e non dell'autorità giudiziaria

Inoltre, la stessa legge fallimentare, relativamente agli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti prevede che "*si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza*" (art. 201 l.f.)

c) Per i **procedimenti penali**: 3 anni per il primo grado di merito (ridotti a 2 anni e 7.9 mesi se sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale) per processi di ordinaria difficoltà; tali limiti sono superabili in caso di processi complessi .es. per problemi interpretativi o per la pluralità di imputati),<sup>94</sup> tenendo conto ai fini del computo, come *dies a quo*, del momento, eventualmente anteriore all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., in cui l'indagato abbia avuto conoscenza legale delle indagini nei suoi confronti <sup>95</sup>.

Il "*dies a quo*" in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere individuato nel momento in cui il soggetto indagato, ancorché non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall'indagine in corso, abbia percepito nella loro oggettività le ripercussioni della notizia nell'ambiente di lavoro anche prima ed indipendentemente da qualsiasi comunicazione all'interessato da parte del P.M. procedente.<sup>96</sup>

<sup>93</sup> App. Milano, 18.07.2001, Carboni c. Palastanga)

<sup>94</sup> v, Cass.civ., n. 8585.05

<sup>95</sup> v, Cass.civ., 18266.05, 15087.04, 1740.03

<sup>96</sup> Cass 7.12.2006, n. 26201

Il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo l'articolazione del processo in un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo la stessa necessariamente essere ascritta ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del processo, con particolare riferimento alla cadenza data alle udienze.<sup>97</sup>

Si deve tenere conto del periodo conseguente al **ricorso per Cassazione** proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia dichiarato la nullità della richiesta di giudizio immediato, in quanto avanzata oltre il termine di legge.<sup>98</sup>

Va, invece, esclusa dal computo del termine di durata del processo, in quanto non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario la rinuncia al mandato da parte del difensore in quanto non comporta la perdita dello "ius postulandi" in capo al medesimo.<sup>99</sup>

Va riconosciuto il diritto all'indennizzo per la durata eccessiva del processo in caso di **estinzione del reato per prescrizione**, in quanto non elide gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di "*compensatio lucri cum damno*", salvo che l'effetto estintivo del reato derivi dall'utilizzo, da parte dell'imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa.<sup>100</sup>

Soltanto a partire dal momento della **costituzione di parte civile**, la persona offesa dal reato ha diritto alla ragionevole durata del processo.<sup>101</sup> Non sono cumulabili tra loro il periodo di tempo intercorso tra la costituzione di P.C. nel procedimento penale definito con pronuncia di proscioglimento dell'imputato per amnistia, non seguita dall'impugnazione del danneggiato, costituitosi P.C., ed il successivo periodo di tempo occorso per la decisione della causa civile promossa dal medesimo danneggiato, onde ottenere il indennizzo dei danni subiti a seguito del medesimo evento.<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup> Cass.civ., 2.8.2006, n. 17552, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva desunto la complessità del caso, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo il cui primo grado si era svolto in trentotto udienze, dodici delle quali preliminari e ventusei dibattimentali, da tale elevato numero di udienze, senza operare alcun richiamo alle ragioni giustificatrici di una così complessa articolazione

<sup>98</sup> Cass.civ., 26.01.2006, n. 1630

<sup>99</sup> Cass.civ., 17.11.2006, n. 25407; nella specie, il ricorrente censurava la decisione di merito per aver addebitato ad esso ricorrente, e non a disfunzione dell'apparato giudiziario, il periodo di tempo in cui era rimasto privo di difensore per rinuncia al mandato da parte di quello di fiducia, fino all'ammissione al gratuito patrocinio.

<sup>100</sup> Cass.civ., 2.08.2006, n. 17552; afferma la Cassazione che la definizione del processo penale per estinzione del reato non necessariamente corrisponde all'interesse dell'imputato, tenuto conto della esigenza morale del soggetto sottoposto a procedimento penale di vedere affermata in modo pieno ed inequivocabile la propria estraneità al reato contestatogli.

<sup>101</sup> Cass.civ., 29.09.2005, n. 19032. Rileva la S.C. che, per la persona offesa dal reato e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile,, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa".

<sup>102</sup> Pur essendo unico il diritto azionato per il indennizzo in sede penale e civile dei danni effetto di un reato, i due procedimenti non sono suscettibili di valutazione unitaria, data la diversità e distinzione nel nostro sistema dei procedimenti stessi, che possono anche concorrere e non costituiscono fasi diverse di un unico processo, Cass.civ., 16.5.2006, n. 11493. È stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere l'indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile, Cass 10.2.2006, n. 2969; si è rilevato che, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l'organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio.

La valutazione è, invece, complessiva nel caso di azione civile proposta nel giudizio penale che si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile; il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria.<sup>103</sup>

d) Per i **procedimenti avanti al TAR**: 3-4 anni, salvo maggiorazioni se trattasi di caso complesso. È irrilevante la mancata o ritardata presentazione di “istanze di prelievo”, valutabile, invece, ai fini della determinazione del danno risarcibile.<sup>104</sup>

È stata affermata l'irragionevolezza della durata di giudizi definiti con sentenza pronunciata subito dopo la presentazione dell'istanza di prelievo ma quando era ormai decorso un lasso di tempo, reputato eccessivo, dalla presentazione della domanda.<sup>105</sup>

Non va considerato il termine predeterminato dalla legge, al cui decorso il silenzio serbato dalla P.A., a fronte di un'istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell'istanza medesima, avverso il quale all'interessato è dato ricorrere al giudice.<sup>106</sup>

e) Per i **procedimenti avanti alla Corte dei Conti**: 3-4 anni.

Le decisioni in materia pensionistica della Corte dei conti pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali sono impugnabili alle sezioni giurisdizionali centrali, a norma dell'art. 1 del d.l. n. 543 del 1993, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione, "per soli motivi di diritto"; è dalla maturazione di tale termine, (un anno dalla pubblicazione per le decisioni in materia di pensioni pronunciate in primo grado, impugnabili con l'appello) che decorre quello di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di riparazione.<sup>107</sup>

La mancata presentazione di un'apposita istanza di prelievo non prevista normativamente (come avviene, invece, nei giudizi dinanzi al TAR o al Consiglio di Stato), anche se non esclude la responsabilità dello Stato in ordine al superamento del termine congruo per l'emanazione della pronuncia definitiva del processo, né il differimento della decorrenza del termine ragionevole di durata della causa, trattandosi di una inerzia manifestata dall'interessato di fronte alla mancata fissazione dell'udienza di discussione, va valutata ai fini della quantificazione del danno, nei seguenti termini:<sup>108</sup>

a) la mancanza di iniziative “sollecitatorie”, in qualsiasi forma, dell'interessato comporterà una riduzione dell'ammontare del indennizzo per ogni anno di ritardo, da quella di €1.000-1200 fino ad

---

<sup>103</sup> Cass.civ., 27.02.2007, n. 4476, in *Giust. civ.*, 2007, 827-

<sup>104</sup> La previsione di strumenti sollecitatori non sospende né differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, né implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell'apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio, Cass.civ., 16.11.2006, n. 24438; Cass.civ., 23.12.2005, in *Di.r giust.*, 2006,22, con nota di SAN GIORGIO, *Legge Pinto, dietrofront degli ermellini. Quando la norma Cedu è self executing*; Cass.civ.,12.10.2005, n. 19804

<sup>105</sup> CEDU 19.2. 2002, Abate c. Italia; 19.2.2002, Polcari, c. Italia; 9.7. 2002, Fragnito c. Italia; 9.7.2002, Cecere c. Italia; 9.7. 2002, Pace c. Italia

<sup>106</sup> Cass 7.2.2006, n. 2619

<sup>107</sup> Cass.civ., 28.6.2006, n. 14987; Cass.civ., 26.5.2006, n. 12640, in *Foro it.* 2007, 172

<sup>108</sup> Tale orientamento viene seguito dalla Corte d'appello di Milano.

€ 500-700, graduando tale riduzione in relazione alla maggiore o minore entità del periodo di inerzia sollecitatoria;

b) lo stesso vale per l'inerzia degli eredi che agiscono *jure hereditatis*, a partire dalla data di notifica dell'avviso della Sezione Regionale, ma in questo caso la durata del processo da prendere in considerazione sarà solo quella fino alla morte del *de cuius*;

c) se gli eredi agiscono anche *jure proprio*, l'importo della riparazione dovrà comunque essere ridotto ad €700-500 annui per il periodo di durata del processo successivo alla morte del *de cuius*, fermo restando che, quando l'udienza di discussione è stata fissata entro breve periodo dall'istanza di prosecuzione, e la sentenza interviene entro un anno (anche un anno e mezzo) all'incirca dall'istanza, non si dovrà tenere conto di questo periodo ai fini dell'equa riparazione.

Il danno *iure proprio* fatto valere dagli eredi presuppone che essi abbiano assunto la qualità di parte (art.110 c.p.c.) nel processo la cui durata si assume eccessiva, e costituisce un danno autonomo rispetto a quello patito dal loro *de cuius* e la durata del processo successiva alla riassunzione da parte o nei confronti degli eredi della parte originaria non si cumula con quella precedente, in quanto il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole, ex art.6 CEDU e art.2 l. 89.2001, spetta "solo relativamente alle cause 'proprie', e quindi solo in favore delle 'parti'".<sup>109</sup>

Va anche riconosciuto giustificabile un periodo di tempo necessario per le ricerche dell'interessato, in caso di cambio di indirizzo, quando sia necessaria la notifica dell'avviso da parte della Sezione Regionale per la prosecuzione del processo dopo il trasferimento dalla Corte dei Conti alla Sezione, ma questo periodo non potrà comunque essere superiore ad un anno.

#### **f) Procedimenti tributari**

Dopo veri tentennamenti la S.C. ha affermato anche al processo tributario, avendo natura giurisdizionale, l'applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.<sup>110</sup>

Un diverso orientamento ritiene che non sia applicabile la normativa in questione ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, stante l'estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile cui ha riguardo la citata norma pattizia, malgrado gli effetti patrimoniali che necessariamente produce nei confronti dei contribuenti.<sup>111</sup>

Un orientamento intermedio considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, con la conseguenza che sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del par. 1 dell'art. 6 citato le controversie portate all'attenzione del giudice tributario, aventi ad oggetto le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell'amministrazione qualora siano connesse a sanzioni.<sup>112</sup>

#### **4) Accertamento e liquidazione dei danni**

Nel verificare la sussistenza della violazione, la Corte d'appello deve tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pur conservando detto giudice un autonomo

<sup>109</sup> Cass.civ.,15013.06, Cass.civ.,12858.06

<sup>110</sup> Cass.civ., 24.01.2007, n. 1540

<sup>111</sup> Cass.civ., 6.4.2006, n. 8035; Cass.civ., 4.11.2005, n. 21404; Cass.civ., 25.10.2005, n. 20675

<sup>112</sup> Cass.civ., 4.11.2005, n. 21403, nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della parte pubblica, essendo solo genericamente indicata nel ricorso la natura del procedimento sottoposto alla commissione tributaria, in modo da non poter escludere che esso avesse ad oggetto il profilo sanzionatorio.

marginale di valutazione che gli consente di discostarsi da essi, a condizione che ciò avvenga in maniera ragionevole.<sup>113</sup>

I parametri di riferimento (vincolanti) elaborati dalla CEDU, per il danno morale (o “non patrimoniale”), prevedono € 1.000,00-1.500,00 per ogni anno di durata del processo, salvo scostamenti in più o in meno in relazione, in particolare, all’entità ed alla natura della “posta in gioco” e al comportamento della parte ricorrente.<sup>114</sup>

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l’importo di €1000,00 può anche essere aumentato fino ad €2000,00, quando si tratti di cause che hanno ad oggetto non solo e non tanto la materia genericamente previdenziale, ma una pretesa direttamente incidente sulle condizioni di vita dell’interessato, e quindi idonea a causare un legittimo stress emotivo di particolare entità.

Non è, invece, possibile, per il giudice nazionale, discostarsi in misura rilevante dai parametri minimi, oltre che massimi, elaborati dalla Corte di Strasburgo in quanto l’interpretazione del giudice nazionale non può prescindere dai parametri applicati in casi simile dalla Corte Europea, in forza del rinvio operato dall’art. 2 della l.89/2001 all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, pur con la possibilità di apportare deroghe, con congrua motivazione, in base alle singole vicende, ma pur sempre in misura ragionevole.<sup>115</sup>

La parte che si dolga in sede di giudizio di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha comunque l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito, sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli.<sup>116</sup>

Le condizioni economiche della parte assumono rilievo in sede di liquidazione dell’indennizzo, ma non per fissare la durata ragionevole del processo.<sup>117</sup>

Il difetto di prova del pregiudizio non patrimoniale dovrebbe importare il rigetto della domanda senza che incomba all’Amministrazione convenuta prospettare elementi contrari, in quanto tale danno, ancorché presunto, è pur sempre un “danno conseguenza” (del quale è quindi possibile con prova “a contrario”, dimostrare la non ricorrenza in concreto nel caso di specie) e non già un “danno evento”, riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo.<sup>118</sup>

---

<sup>113</sup> Cass.civ., 11.5.2006, n. 10894

<sup>114</sup> Cass.civ. 3.1.2008,n.9 ; CEDU 10.11.04, Riccardi Pizzati c. Gov.Italia e Zullo c. Gov.Italia)

<sup>115</sup> Cass.civ. 3.1.2008,n.9 ; Cass.civ. S.U., 26.1.2004,n. 1340

<sup>116</sup> Cass.civ., 27.1.2006, n.. 1742

<sup>117</sup> Cass.civ. 29.11.2007, n. 24945

<sup>118</sup> Cass.civ., 11.3.2006, n. 5386 Nella specie la Corte ha respinto il ricorso avverso il denegato accoglimento della domanda indennitaria, fondato sul rilievo che la parte si era astenuta dal fornire qualsiasi indicazione sulla natura e sull’entità del danno lamentato. La Cassazione ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva liquidato l’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale in euro 750,00 per tre anni di ritardo di un processo penale conclusosi con l’assoluzione dell’imputato; la Corte, ripercorrendo gli arresti della Corte di Strasburgo, ha individuato nell’importo compreso tra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia, Cass.civ., 26.1.2006, n.. 1630. La Cassazione ha affermato anche il principio della presunzione di sussistenza (salvo prova contraria) del danno non patrimoniale e, al contrario, onere della prova del danno patrimoniale a carico del ricorrente, Cass.civ., sez.un. 1338.04, Cass.civ., n. 1339.04

Solamente nel caso in cui alle necessarie allegazioni della parte la Amministrazione non controbatta potrà farsi riferimento alla prova presuntiva, senza che incomba sempre alla Amministrazione la prova “diabolica” della concreta mancanza di pregiudizio.

L'orientamento maggioritario ritiene invece che l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli.<sup>119</sup>

Il danno non patrimoniale, dipendente dall'ansia e dalla sofferenza per l'eccessivo prolungarsi della causa e per la perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite, prescinde dall'esito di questa, sicché anche la parte soccombente può subire afflizione e pregiudizio per l'esorbitante attesa della decisione, salvo l'accertamento, come già evidenziato, di abuso del processo o di lite temeraria.

La valutazione del danno patrimoniale deve tenere conto della sussistenza del nesso causale con la violazione del termine ragionevole del processo (e non con altre cause, come, per es., il perdurare della condotta lesiva dell'avversario).<sup>120</sup>

È rilevante il solo periodo di durata eccedente quella ragionevole, senza che assuma rilevanza, sotto tale profilo, la differente interpretazione dell'art. CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo secondo cui l'equo indennizzo va dato in rapporto all'intera durata del processo, essendo stata ritenuta legittima sotto il profilo costituzionale la norma nazionale.<sup>121</sup>

Più decisioni della Corte Europea nei confronti dell'Italia in data 10 novembre 2004, hanno affermato che il termine, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la eccessiva durata del processo, è quello della intera durata del procedimento.<sup>122</sup>

È stata, tuttavia, ritenuta manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 comma 3, lett. a) per contrasto con la normativa pattizia della CEDU con cui si indicava, quale fonte intermedia, integrativa dell'art. 117 Cost., l'art. 6 della Convenzione,

---

<sup>119</sup> Cass.civ., 13.4.2006, n. 8716; nella specie, si è ritenuta immune da censura la conclusione della Corte territoriale, secondo cui, alla stregua di un complesso di elementi, la controversia oggetto del processo civile presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti, a seguito di transazione stragiudiziale - era stata completamente gestita fuori dell'ambito processuale, con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello - opposto - alla stasi del procedimento.

<sup>120</sup> v. Cass.civ., n. 4451.05

<sup>121</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 14. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la corte europea per i diritti dell'uomo l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il 3° comma, lett. a), dell'art. 2 l.;, n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole; detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata l.;, n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, par. 1, della convenzione medesima (art. 111, 2° comma, cost., nel testo fissato dalla l.cost. 23 novembre 1999; n. 2), Cass.civ., 23.4.2005, n. 8568, in *Giust. civ.*, 2006, I, 906 cfr anche Cass.civ., n. 20467.05

<sup>122</sup> ricorso n. 62361.00, proposto da Riccardi Pizzati c. Italia e sul ricorso n. 64897.01 proposto da Zullo c. Italia. In tutte le sentenze in questione la Corte Europea, dopo aver constatato l'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari oggetto del giudizio, ha, altresì, rilevato che, già in passato, in numerose occasioni, aveva avuto modo di riscontrare l'esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione, costituita dall'affastellamento di violazioni dell'art. 6.

affermandosi che, una volta superata la durata ritenuta ragionevole, ogni anno del procedimento va indennizzato, non potendosi esentare gli anni di una durata ragionevole che non è stata ravvisata.<sup>123</sup>

Il citato art. 6 della Convenzione dovrebbe ritenersi, in base a tale censura, violato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in quanto, al comma 3, lett. a), dispone che per determinare l'entità della riparazione "rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1".

Il percorso attraverso cui la Corte di Cassazione ha superato tale rilievo è articolato.<sup>1241</sup>

La Convenzione CEDU viene parificata ad un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano "obblighi" per gli Stati contraenti (e quindi anche quello dei giudici nazionali di uniformarsi ai parametri Cedu, esclusi i casi in cui siano tenuti a rispettare una norma nazionale, della cui legittimità costituzionale non si possa dubitare), ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omesso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri.<sup>125</sup>

L'art. 6 della convenzione riconosce il diritto ad un processo equo, ne individua il contenuto e le modalità delle sue possibili violazioni, ma non disciplina le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione.<sup>126</sup>

La riparazione della violazione trova, invece, la sua disciplina negli artt. 13 e 41 della Cedu.<sup>127</sup>

La S.C. ritiene che sia riferibile all'art. 6 la giurisprudenza della Corte che individua i termini di durata del processo, superati i quali si verifica la violazione del termine ragionevole di durata dello stesso (ad es. riguarda certamente la interpretazione dell'art. 6 l'aver stabilito che può essere considerato ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e quello di due anni per la durata del giudizio di secondo grado), ma non certo la giurisprudenza che individua i criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento, riguardando questa non la violazione del diritto all'equo processo, ma la determinazione di un'equa soddisfazione.<sup>128</sup>

---

<sup>123</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 14

<sup>124</sup> Si è affermato, quale premessa necessaria che le norme della Cedu che operano quali "fonti interposte" tra la Costituzione e la norma ordinaria, occupando così una posizione intermedia, che porta a riconoscere loro il rango di norme sub-costituzionali, hanno la funzione di dare concreta consistenza agli obblighi internazionali dello Stato e, quindi, di integrare e rendere operativo il parametro costituito dall'art. 117 Cost., comma 1, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, - il quale dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - per come è strutturato, diventa concretamente operativo - al fine del giudizio di costituzionalità della norma determinati, dovendosi specificare quali siano gli "obblighi internazionali", che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (cfr. sentenze n. 348 e 349 della Corte Costituzionale del 22-24.10.2007)<sup>124</sup> Le disposizioni della Cedu non vengono in considerazione, come fonti interposte, ma nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, di cui all'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto esse vivono nella interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte Europea nel senso che ogni singola norma vive nella specifica interpretazione che ne dà la corte e, di conseguenza, al fine di stabilirne la portata della norma viene fatto riferimento alla interpretazione datane dalle sentenze del 10 novembre 2004, la dove affermano che il periodo da prendersi in considerazione, al fine del risarcimento del danno per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, è l'intero periodo di durata del processo. presupposto. Cass.civ. 3.1.2008, n. 14

<sup>125</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 14

<sup>127</sup> L'art. 13 della Convenzione dispone che *"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali"* L'art. 41 prevede che *"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa"*

<sup>128</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 14. la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), si limita solamente ad indicare il criterio da utilizzare per determinare l'importo della riparazione dovuta per la violazione del termine



Ai fini dell'indennizzo non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata (cfr. per tutte Cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare la legge dello Stato, e, quindi, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), non potendo darsi alla giurisprudenza della Cedu, in questione, diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata (come invece sarebbe possibile per la normativa comunitaria), avendo la Corte Costituzionale chiarito, con le citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione EDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.<sup>129</sup>

Il criterio legale di liquidazione, pur se non conforme a quello della C.E.D.U., rapportato all'intera durata del processo, non contrasta con norme costituzionali, perché nel nostro sistema interno il processo deve avere comunque un tempo di svolgimento o "ragionevole durata" (art. 111, comma 2, Cost.) e il legislatore deve conformarsi agli obblighi internazionali solo se questi non contrastino con i principi e le norme della carta costituzionale.<sup>130</sup>

L'art. 41 Cedu consente, tuttavia, alla Corte di Strasburgo di accordare al ricorrente una soddisfazione in via equitativa, qualora il risarcimento concesso in sede nazionale non costituisca una riparazione appropriata e sufficiente; la Corte, in applicazione del citato art. 41, ha condannato, in qualche caso, lo Stato Italiano al pagamento di ulteriori somme, prendendo quale base per la liquidazione del danno morale la intera durata del procedimento e non il periodo di ritardo (rispetto al termine da ritenersi ragionevole) per la sua definizione.

Sulla somma dovuta per il indennizzo, espressa in moneta attuale (e, quindi, già rivalutata), saranno dovuti gli interessi legali, a partire dalla data della domanda.

Relativamente alle spese del procedimento le tariffe applicabili sono quelle previste per i procedimenti speciali da trattarsi in camera di consiglio.

#### **a) danno non patrimoniale**

La S.C. ha precisato che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.<sup>131</sup>

---

ragionevole di durata del processo presupposto - non può fondatamente ritenersi - dato il campo di applicazione, che, giova ripeterlo non è quello dell'accertamento della violazione, ma quello consecutivo della sua riparazione - in contrasto con la norma interposta costituita dal predetto art. 6 della Convenzione e, quindi, con l'art. 117 Cost..

<sup>129</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 14. la Cassazione ritiene che il diverso parametro di calcolo dell'equa riparazione, introdotto dalla Corte Europea - una volta esclusa la fondatezza della denuncia di incostituzionalità del parametro di calcolo di cui al più volte citato articolo 2 - produce il solo effetto di aprire, alla "vittima" della violazione, la via sussidiaria dell'applicabilità dell'art. 41 della CEDU sull'equa soddisfazione, il quale dispone, come già su riferito, che "*Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa*".

<sup>130</sup> Cfr Cass. civ., 7.1.2008, n. 31

<sup>131</sup> Cass.civ., 13.9.2006, n. 19666 nelle specie, è stato ritenuto idoneo, in diritto, a superare la presunzione di dannosità derivante dall'eccesso di durata del giudizio - e pertanto a determinare il

L'altra parte può sempre dimostrare che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.<sup>132</sup>

Ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale.<sup>133</sup>

Non è necessario, invece, che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale, potendo reputarsi adeguata anche una richiesta d'indennizzo avanzata con formulazione onnicomprensiva, la quale è da intendere riferita sia al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale, fermo restando, peraltro, che, relativamente a quest'ultimo (ma soltanto ad esso), il quale deve formare oggetto di prova piena e rigorosa, occorre l'ulteriore specificazione di tutti gli estremi, variabili da caso a caso, così da risultarne possibile l'individuazione sulla base del contesto complessivo dell'atto e da consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa.<sup>134</sup>

I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sono quelli che suscitano maggiori perplessità e incertezze in quanto l'interpretazione della CEDU è di competenza della Corte EDU ed a questa il giudice nazionale, in mancanza di una normativa interna contrastante, deve fare riferimento, quale criterio interpretativo, potendosene discostare solo in presenza di particolari circostanze.<sup>135</sup>

Il giudice di merito potrà ragionevolmente e motivatamente procedere ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti da un lato dalla natura e dall'entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente (cd."posta in gioco"), e dall'altro dalle condizioni socio - economiche del litigante, posto che solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'effettiva entità dello stress subito dall'attore, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche e astratte.<sup>136</sup>

Ad esempio l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi di originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa,<sup>137</sup> oppure quando il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte, o è comunque destinato a produrre conseguenze che

---

rigetto della domanda di equa riparazione pronunciata dal giudizio di merito - il rilievo, nella sentenza impugnata, che nel decreto di citazione a giudizio per il reato di ricettazione fosse stata fissata per il dibattimento un data così lontana da implicare che necessariamente il reato si sarebbe estinto per prescrizione, di tal che neppure nel periodo di tempo successivo alla notifica del decreto il ricorrente aveva avuto reale incertezza sull'esito per lui favorevole della vicenda giudiziaria, onde nessun patema d'animo o sofferenza psichica egli poteva aver sofferto.

<sup>132</sup> Cass.civ., 11.11.2005, n. 21857

<sup>133</sup> Cass.civ., 14.10.2005, 19999

<sup>134</sup> Cass.civ., 16.3.2006, n. 5820

<sup>135</sup> Cass.civ., 15.11.2006, n. 24356; Cass.civ., 11.11.2005, n. 21857; Cass.civ., 30.09.2004 n 19638; Cass.civ., Civ. SS.UU. 26.12.04 n 1339

<sup>136</sup> Cass.civ., n. 21597.2005. Ai fini degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale, Cass.civ., 28.3.2006, n. 6999

<sup>137</sup> In tali ipotesi, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio, restando così superata la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale. Il relativo apprezzamento, di spettanza del giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, Cass.civ., 15.11.2006, n. 24358, fattispecie relativa alla proposizione di una impugnazione per revocazione sulla base di due documenti dei quali il giudice della equa riparazione, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva escluso la novità e rilevanza, da ciò desumendo la presumibile consapevolezza dell'esito negativo del gravame.

questa percepisce a sé favorevoli, e sia quindi utile per la parte stessa, come nell'ipotesi che il procedimento penale a carico del ricorrente si sia concluso con una declaratoria di estinzione per prescrizione.<sup>138</sup>

La "modestia" della posta in gioco, come già rilevato, rileva semplicemente ai fini della concreta determinazione della misura della riparazione.<sup>139</sup>

Tuttavia la natura ed le caratteristiche di ciascuna controversia possono giustificare il superamento dei limiti minimi o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell'oggetto della controversia.<sup>140</sup>

Va ribadito che il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere altresì impedito dall'entità minima del pregiudizio nel processo nel quale si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, dato che l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco: onde tale aspetto, se può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento ma non è tuttavia idoneo ad escludere l'esistenza del danno in esame.<sup>141</sup>

Anche alle persone giuridiche ed agli enti collettivi, in adesione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si applica la disciplina della cd Legge Pinto, in quanto i disagi e i turbamenti di carattere psicologico colpiscono anche le persone preposte a tali enti.<sup>142</sup>

La valutazione del danno non patrimoniale va condotta in maniera autonoma nei confronti della persona fisica, amministratore di una società di persone e nei confronti della società, qualora risulti superata la durata ragionevole.<sup>143</sup>

La circostanza che, all'esito del giudizio civile affetto da irragionevole ritardo, la parte attrice si sia vista riconoscere una somma pari agli interessi e alla rivalutazione monetaria frattanto maturati significa non riveste alcuna rilevanza in ordine al pregiudizio soggettivo sofferto per avere dovuto attendere troppo tempo prima di potere conseguire la risposta giudiziaria dovuta.<sup>144</sup>

---

<sup>138</sup> Cass.civ., 2.5.2006, n. 10124; la impugnazione da parte dello stesso ricorrente non assume rilievo, avendo il giudice del merito correttamente collegato il vantaggio derivante dal ritardo nella trattazione del processo alla mancata rinuncia alla prescrizione

<sup>139</sup> Cass.civ., 28.3.2006, n. 8999

<sup>140</sup> Cass.civ., 21.4.2006, n. 9411

<sup>141</sup> Cass.civ., 29.9.2005, n. 19029

<sup>142</sup> Anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, tenuto conto della giurisprudenza della CEDU, e non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano, Cass.civ., 7.1.2008, n. 31; Cass. civ., 15.6.2006, n. 13829; Cass.civ., 29.3.2006, n. 7145; Cass.civ. 28.10.2005, n. 21094; Cass.civ., 30.8.2005, n. 17550; Cass.civ. 16.07.2004, n. 13163, sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

<sup>143</sup> Cass.civ. 3.1.2008, n. 9

<sup>144</sup> Cass.civ., 18.1.2006, n. 868

La liquidazione dell'equo indennizzo deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti.<sup>145</sup>

Anche le persone giuridiche hanno diritto al danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, e va riconosciuto il danno non patrimoniale per i disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche.<sup>146</sup>

### c) danno patrimoniale

A differenza di quel che accade per la prova del pregiudizio di carattere morale, il danno patrimoniale deve formare oggetto di prova piena e rigorosa, tale da consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa.<sup>147</sup>

Il relativo onere deve essere assolto dal ricorrente senza il beneficio di presunzioni di ordine generale, trattandosi di fornire la prova di uno dei fatti costitutivi della sua domanda.

Il danno patrimoniale consiste nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole.<sup>148</sup>

Se trattasi di danno professionale, vanno individuati gli estremi del danno patito e del nesso di causalità, e può consistere sia nell'impovertimento legato alla perdita di guadagni presenti e di maggiori guadagni futuri, dovendo provarsi l'eventuale perdita del lavoro per un determinato periodo e di pregiudizi di carriera per effetto di un processo penale irragionevolmente protrattosi.<sup>149</sup>

Non ogni "fatto" che accade nel periodo di irragionevole durata del processo e determina danno deve ritenersi causativo, unitamente alla durata del giudizio, del pregiudizio prodottosi, e quindi indennizzabile in quanto il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo.<sup>150</sup>

Così si è ritenuto che il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, e la conseguente difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompe il nesso causale assumendo - quale fattore idoneo a produrre, da solo, l'evento - rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato trattandosi di fatto autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.<sup>151</sup>

Se il pregiudizio lamentato si risolve nell'asserita impossibilità di fare valere gli effetti della condanna emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere nel frattempo il debitore divenuto insolvente, è onere del ricorrente dimostrare che tale circostanza ha compromesso la

---

<sup>145</sup> Cass.civ., 6.4.2006, n. 8034; Cass.civ., 23.9.2005, n. 18683

<sup>146</sup> Cass.civ., 29.3.2006, n. 7145

<sup>147</sup> Cass.civ., 16.3.2006, n. 5820

<sup>148</sup> Cass.civ. **16.11.2007, n. 23756**; Cass.civ., 15.11.2006, n. 24359, nella specie, la S.C., ha confermato la decisione con la quale la corte territoriale aveva escluso la prova del danno patrimoniale, in quanto tutti i pregiudizi economici allegati dal ricorrente andavano ricondotti non al processo presupposto, relativo a opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento successivamente revocata, bensì al procedimento di fallimento cui egli era stato illegittimamente assoggettato.

<sup>149</sup> Cass.civ., 28.3.2006, n. 6998

<sup>150</sup> Cass.civ., 27.10.2006, n. 23263. Ad esempio In un giudizio di divisione ereditaria, può essere allegato quale danno patrimoniale la indisponibilità, per tutto il corso della causa, di beni immobili caduti in successione e da lui rivendicati Cass.civ., 17.11.2005, n. 23322

<sup>151</sup> Cass.civ., 4.11.2005, n. 21391

soddisfazione del suo credito, quantunque questo sia stato ammesso a partecipare al concorso con gli altri creditori dell'insolvente.<sup>152</sup>

Pur essendo circoscritto esclusivamente alle conseguenze negative sul patrimonio della parte derivanti, in via immediata e diretta, dal prolungarsi della causa oltre il suo termine ragionevole, il danno patrimoniale indennizzabile comprende anche il pregiudizio subito per perdita di "chances", se l'interessato dimostra, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la indebita protrazione del processo ha impedito il verificarsi di concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati economici.<sup>153</sup>

Il danno non può includere i riflessi negativi dello "ius superveniens" che regoli il rapporto sostanziale in termini meno favorevoli rispetto alla previgente disciplina, dato che tali riflessi dipendono dalla scelta del legislatore di introdurre innovazioni con immediata operatività nei procedimenti in corso, qualunque sia la ragione della loro persistente pendenza, e, alla luce dei canoni generali in tema di rapporto di causalità (artt. 40 e 41 cod. pen.), trovano occasione, non causa o concausa, in tale pendenza.<sup>154</sup>

Non sono indennizzabili le spese di lite sostenute nel procedimento presupposto in quanto l'azione giudiziaria è un modo di esercizio del diritto, non un effetto della sua lesione e le relative spese trovano la propria causa esclusivamente nella scelta - legittima ma non necessitata - di ricorrere a quel mezzo di tutela.<sup>155</sup>

Domenico Chindemi  
Magistrato

---

<sup>152</sup> Cass.civ., 6.12.2006, n. 26166 Nella specie è stato escluso che il ricorrente potesse avvalersi del fatto notorio secondo cui i crediti chirografari non trovano soddisfazione nelle procedure concorsuali, stante la presenza di crediti prededucibili e privilegiati destinati a prevalere in sede di concorso

<sup>153</sup> Cass.civ., 28.9.2005, n. 18953, in *Cons. impr.comm. indistr.*, 2005, 1568, con nota di PEZZI, Irragionevole durata del processo e risarcimento del danno subito dal professionista

<sup>154</sup> Cass.civ., 17.11.2006, n. 24508; Cass.civ., 7.7.2006, n. 15584; Cass.civ., 27.10.2006, n. 23263, nella specie trattavasi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per il risarcimento del danno da perdita della proprietà per accessione invertita, ha previsto un criterio di valutazione parametrato sull'indennizzo da espropriazione legittima, così impedendo l'ulteriore applicazione delle regole di diritto comune, tanto più che non è in radice giuridicamente possibile ricollegare un evento dannoso alla promulgazione di una legge, la quale, essendo espressione della sovranità del Parlamento, e quindi caratterizzata dalla libertà nel fine, può anche incidere negativamente sulle posizioni dei singoli senza per questo essere fonte di un danno indennizzabile.

<sup>155</sup> Cass. civ. 7.1.2008, n.31; Cass. civ. 24.1.2007, n.1605; Il loro rimborso, disciplinato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., va richiesto nel giudizio presupposto, Cass.civ., 29.3.2006, n. 7140, Cass. civ. 13.10.2005, n.19887.